

**Raccomandata****Notificazione  
concernente una riserva di proprietà  
sugli oggetti pignorati**

a norma degli art. 106 e 107 LEF

Siete avvisat che

fa valere una riserva di proprietà per il prezzo residuo di Fr.  
sugli oggetti pignorati sotto i numeri

presso il debitore

Vi è impartito **termine di 10 giorni** dalla ricevuta di questo avviso **per dichiarare in scritto** all'ufficio se e in quale misura **contestate la riserva di proprietà**. Ove intendiate contestare tale diritto solo per certi oggetti, gli stessi debbono essere indicati esattamente; ove intendiate contestare l'ammontare del prezzo residuo, indicate l'importo contestato. **Non avvenendo alcuna contestazione, la pretesa del terzo si avrà per riconosciuta.**

Luogo e data

**Ufficio di esecuzione****Estratto della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento**

Art. 107 cpv. 1. Il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio d'esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda:

1. un bene mobile in possesso esclusivo del debitore;
2. un credito o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo;
3. un fondo, se la pretesa non risulta dal registro fondiario.

Cpv. 3. Su domanda del debitore o del creditore, il terzo è invitato a produrre i suoi mezzi di prova all'ufficio d'esecuzione entro lo spirare del termine di opposizione. L'articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 73 cpv. 2. L'inadempimento da parte del creditore non sospende il decorso del termine di opposizione. In una lite successiva, il giudice terrà tuttavia conto, nella decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili, del fatto che il debitore non aveva avuto la possibilità di prendere visione dei mezzi di prova.